

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

## LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

### Violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570

**Cassazione Penale, n. 04116 del 02.07.2019-30.01.2020, Sez. 6**

**Violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570**

#### MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, lo stato di detenzione dell'obbligato possa configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione corrisponda con quello dei mancati adempimenti, l'obbligato non abbia percepito redditi e si sia attivato per svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del luogo di detenzione.

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI	Stefano	-	Presidente	-
Dott. DI STEFANO	Pierluigi	-	Consigliere	-
Dott. CALVANESE	Ersilia	-	Consigliere	-
Dott. APRILE	Stefano	-	Consigliere	-
Dott. SILVESTRI	Pietro	- rel.	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;  
 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bolzano il  
 24/01/2019;  
 nei riguardi di:

H.R., nato in (OMISSIS);

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Silvestri Pietro;  
 udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. PINELLI Mario, che ha  
 concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
 udito l'avv. TUCCI Dionigi, difensore dell'indagato, che ha concluso  
 chiedendo il rigetto del ricorso.

#### FATTO

1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con cui H.R. è stato assolto dal reato previsto dall'art. 570 c.p.; all'imputato è contestato di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non corrispondendo a titolo di mantenimento la somma di 400 Euro mensili, fissata dal Tribunale di Bolzano: il reato sarebbe stato commesso dall'01/01/2012 al 31/12/2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento, articolando un unico motivo con cui deduce "erronea affermazione della non sufficienza di prove del dolo" (così testualmente il ricorso); la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato, in ragione del suo stato detentivo intervenuto nel corso dell'intero anno 2012, fosse in uno stato di assoluta

impossibilità incolpevole di adempiere ai propri obblighi genitoriali, tenuto peraltro conto che la madre aveva dichiarato che il padre "aiutava economicamente la figlia, quando poteva".

Dunque, secondo la Corte di merito, nella specie non sarebbe stato configurabile il dolo del reato contestato.

Secondo il Procuratore impugnante, la Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi affermati dalla Corte di cassazione che, in più occasioni, ha ritenuto non incolpevole l'inadempimento derivante dallo stato detentivo dell'obbligato; nella specie non sarebbe stato verificato se l'imputato, pur detenuto, si fosse adoperato presentando domanda all'amministrazione penitenziaria per essere

ammesso al lavoro - per procurarsi proventi o avesse percepito redditi, non potendosi attribuire decisiva valenza alla circostanza che la minore

fosse stata aiutata economicamente dalla di lei madre.

#### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La questione attiene al se ed eventualmente a quali condizioni lo stato di detenzione del soggetto obbligato possa rilevare ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p..

Secondo una prima impostazione, che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare mediante l'omesso versamento delle somme stabilite dal giudice della separazione per il mantenimento dei figli minori, lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che: 1) il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti; 2) l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi; 3) lo stesso si sia attivato per procurarsi legittimamente dei proventi presentando all'amministrazione penitenziaria la domanda per essere ammesso al lavoro all'interno o all'esterno del luogo di detenzione.

Solo nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, si è precisato, non potrebbe essere addebitata all'obbligato la mancata percezione di guadagni durante il periodo di detenzione (Sez. 6, n. 2382 del 15/12/2017, dep. 2018, L., Rv. 272024, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto responsabile il ricorrente senza che fosse stato accertato se questi avesse o meno presentato domanda di ammissione al lavoro durante lo stato di detenzione).

Si tratta di una impostazione che fa riferimento al principio secondo cui alla configurabilità del reato non osta una situazione di indisponibilità economica dell'obbligato, colpevolmente determinata, e perdurante nel periodo in cui si verifica l'inadempimento.

Si esclude quindi la valenza esimente sia dello stato di disoccupazione (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, dep. 2011, P., Rv. 249339, e Sez. 6, n. 10085 del 15/02/2005, Pegno, Rv. 231453), salvo a valutare la concreta situazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), sia, più in generale, della indisponibilità dei mezzi

necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, n. 11696 del 03/03/2011, F., Rv. 249655).

3. Si tratta di una impostazione che lascia sullo sfondo il tema di chi debba provare la volontaria violazione dell'obbligo.

Ove infatti si volesse recepire l'indirizzo giurisprudenziale indicato, nondimeno la prova della incolpevole impossibilità di adempiere non potrebbe essere posta a carico dell'imputato perchè, se così fosse, sarebbero violate le regole dell'accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio.

Dunque, è la pubblica accusa a dover provare che il soggetto, pur potendo, non abbia volontariamente adempiuto ovvero si sia posto in condizione di non adempiere.

Diversamente, si addosserebbe all'imputato la prova di un fatto "liberatorio" strumentale all'esonero di una sorta di presunzione di responsabilità per posizione derivante dal mero fatto dell'inadempimento; se cioè la prova della impossibilità incolpevole di adempiere fosse posta a carico dell'imputato si costruirebbe un meccanismo presuntivo per cui, in assenza di prova contraria, l'imputato dovrebbe ritenersi sempre responsabile del reato, persino nei casi in cui questi abbia assolto ad un onere di allegazione puntuale di fatti e circostanze specifiche ed astrattamente rilevanti.

Un onere di allegazione che tuttavia non può trasmodare in una richiesta di prova diabolica, nè può essere inteso in collisione con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta costituzionale.

Le strettoie del diritto e del processo non possono essere superate per andare al cuore empirico della vicenda, massificando condotte e responsabilità individuali in nome di una semplificazione, o peggio, indifferenza, probatoria.

## La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

Nel caso di specie, pur volendo ragionare con l'indirizzo nomofilattico su indicato, la Corte di appello ha spiegato che l'imputato: a) era stato detenuto in carcere per l'intero periodo in contestazione, cioè per tutto il tempo in cui il reato sarebbe stato commesso; b) aveva aiutato la figlia "quando aveva potuto".

A fronte di tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, non avendo provato alcunchè il Procuratore impugnante sulle condizioni economiche - anche pregresse - dell'imputato ed essendosi limitato ad affermare che "l'imputato non ha fornito la prova, come avrebbe dovuto, che la sua incapacità economica non fosse assoluta".

Un motivo di ricorso che, in assenza di un completo accertamento degli elementi costitutivi dell'accusa ed in presenza di un adeguato onere di allegazione da parte dell'imputato, pone a proprio fondamento un meccanismo probatorio presuntivo non consentito.

Se è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto

se perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato - e, dunque, si tende a non attribuire allo stato di detenzione dell'obbligato la valenza di causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento atteso che tale condizione sarebbe a questi imputabile (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016 B, Rv. 268301) - si coglie tuttavia la tensione di tali affermazioni con i principi fondamentali dell'accertamento probatorio della penale responsabilità.

In tal senso si comprende il senso dell'affermazione nomofilattica secondo cui, sebbene la situazione di detenzione prolungata non possa considerarsi quale causa giustificativa dell'inadempimento, tuttavia essa può essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè della coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262157).

4. Ne deriva l'infondatezza del ricorso.

## PQM

**Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.**

**In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.**

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020.